

COMUNE DI MONDAVIO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

* * *

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI

NETTEZZA URBANA

ALLEGATO

alla deliberazione

del Consiglio Comunale

n. 78 del 31/10/95

IL SINDACO
(Stefano De Angelis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Claudio Fazi)

INDICE

TITOLO PRIMO - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento. pag. 1
- Art. 2 - Definizioni. pag. 1
- Art. 3 - Esclusioni pag. 2
- Art. 4 - Principi generali di comportamento . . . pag. 2
- Art. 5 - Rifiuti urbani pag. 2
- Art. 6 - Rifiuti speciali pag. 2
- Art. 7 - Rifiuti tossici e nocivi pag. 3
- Art. 8 - Gestione dei rifiuti pag. 3

TITOLO SECONDO - ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

- Art. 9 - Individuazione pag. 4

Capo Primo - Modalità della raccolta

- Art. 10 - Sistemi di raccolta. pag. 4
- Art. 11 - Dotazione di cassonetti. pag. 4
- Art. 12 - Dotazioni per il ritiro dei rifiuti
speciali assimilati pag. 5
- Art. 13 - Pulizia e disinfezione
dei contenitori. pag. 5
- Art. 14 - Modalità di conferimento
dei rifiuti. pag. 6
- Art. 15 - Usi vietati. pag. 6
- Art. 16 - Periodicità della raccolta pag. 6

Capo Secondo - Raccolta differenziata

- Art. 17 - Oggetto della raccolta
differenziata. pag. 7

- Art. 18 - Raccolta differenziata di
vetro, plastica e metalli pag. 7
- Art. 19 - Raccolta differenziata della carta . . . pag. 8
- Art. 20 - Raccolta differenziata dei rifiuti
urbani ingombranti pag. 8
- Art. 21 - Raccolta differenziata dei rifiuti
urbani pericolosi. pag. 8
- Art. 22 - Associazioni ambientaliste e
organizzazione del volontariato. .pag. 9
- Art. 23 - Coinvolgimento degli utenti. . . pag. 9

Capo Terzo - Gestione dei rifiuti urbani esterni

- Art. 24 - Raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani esterni pag. 9
- Art. 25 - Modalità di espletamento
del servizio pag. 10
- Art. 26 - Cestini stradali pag. 10
- Art. 27 - Spazzamento delle foglie . . . pag. 11
- Art. 28 - Pulizia delle aree private pag. 11

Capo Quarto - Servizi accessori

- Art. 29 - Pulizia e disinfezione delle
fontane, delle caditoie stradali . pag. 11
- Art. 30 - Pulizia dei locali e delle aree
pubbliche comprese quelle adibite
a mercati, pubblici esercizi e
manifestazioni pubbliche pag. 12
- Art. 31 - Sgombero della neve. pag. 12

TITOLO TERZO - ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI

- Art. 32 - Inseidiamenti sparsi. pag. 13
- Art. 33 - Conferimento dei rifiuti pag. 13

TITOLO QUARTO - ALTRI TIPI DI RIFIUTI

- Art. 34 - Rifiuti ospedalieri. pag. 13
Art. 35 - Rifiuti cimiteriali. pag. 14
Art. 36 - Carogne. pag. 15

TITOLO QUINTO - TRASPORTO DEI RIFIUTI

- Art. 37 - Automezzi. pag. 15

TITOLO SESTO - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- Art. 38 - Modalità dello smaltimento . . . pag. 16

TITOLO SETTIMO - NORME ATTE A GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI E NOCIVI

- Art. 39 - Gestione dei rifiuti speciali. . . . pag. 16
Art. 40 - Obblighi dei produttori. pag. 17
Art. 41 - Veicoli a motore, rimorchi e simili pag. 17
Art. 42 - Fanghi di depurazione. pag. 17

TITOLO OTTAVO - PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

- Art. 43 - Principi fondamentali. pag. 17
Art. 44 - Standard di qualità e quantità del servizio pag. 18
Art. 45 - Informazioni e comunicazioni all'utente pag. 19
Art. 46 - Espletamento del servizio mediante concessione pag. 19

TTTOLO NONO - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 47 - Divieti	pag. 20
Art. 48 - Controlli.	pag. 21
Art. 49 - Sanzioni	pag. 21

TTTOLO DECIMO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali	pag. 22
Art. 51 - Entrata in vigore.	pag. 22

* * *

- TABELLA "A": Via servite	pag. 23
- TABELLA "B": Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani	pag. 24
- TABELLA "C": Caratteristiche di pericolosità e tossicità dei rifiuti speciali.	pag. 26
- TABELLA "D": Operazioni di smaltimento dei rifiuti	pag. 27

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto abbandonato o destinato all'abbandono o di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi;

b) per "frazione umida dei rifiuti" si intende la parte organica fermentescibile dei rifiuti, quali quelli provenienti da utenze collettive, mense, giardini, centri di ristorazione, industrie agro-alimentari e simili;

c) per "frazione secca dei rifiuti" si intende la restante parte dei rifiuti costituita da elementi solidi;

d) per "produttore" si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

e) per "detentore" si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

f) per "gestione" si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

g) per "raccolta" si intende l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

h) per "smaltimento" si intende il solo trattamento finale dei rifiuti, incluse le operazioni di trasformazione ritenute necessarie per il recupero o il riciclo;

i) per "Servizio" si intende il Servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta dal Comune;

l) per "Decreto 915" si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 nel testo vigente;

m) per "Decreto 507" si intende il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nel testo vigente;

n) per "Delibera del Comitato" si intende la Delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982.

Art. 3
(Esclusioni)

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati al comma 7 dell'art. 2 del Decreto 915/1982.

Art. 4
(Principi generali di comportamento)

1. La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate alla lettera f) del precedente art. 2 è condotta in osservanza dei principi generali contenuti nell'art. 1, comma 1, del Decreto 915/1982.

2. La gestione del servizio di nettezza urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione regionale di cui alla Legge Regionale n. 31 del 26 Aprile 1990.

Art. 5
(Rifiuti urbani)

1. I rifiuti urbani, agli effetti del presente regolamento, sono costituiti da:

a) i rifiuti urbani interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto 915/1982, ivi inclusi i locali destinati ad uso abitativo nei fondi agricoli;

b) i rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto 915/1982;

c) i rifiuti urbani esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge marittime, lacuarie sulle rive dei fiumi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto 915/1982;

d) i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett. a), della Delibera del Comitato, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39, comma 1, della legge 22 Febbraio 1994, n. 146, elencati nella Tabella "B" allegata al presente regolamento;

e) gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge n. 146/1994;

f) i rifiuti provenienti da studi, ambulatori e gabinetti non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265;

g) i rifiuti pericolosi sotto il profilo igienico - sanitario.

Art. 6
(Rifiuti speciali)

1. I rifiuti speciali comprendono:

a) i residui derivanti da lavorazioni industriali non inclusi nella lett. d) del precedente articolo:

b) i residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, non inclusi nella lett. d) del precedente articolo, inclusi quelli derivanti dall'esercizio dall'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 10/bis del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441 e con esclusione delle carogne e, delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola; sono altresì esclusi, in quanto considerati rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i quali restano classificati ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni in Legge 27 gennaio 1989, n. 20;

c) i seguenti residui inerti, da smaltire in particolari tipi di discarica:

1) sfridi di materiali da costruzione;

2) materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;

3) materiali ceramici cotti;

4) vetri di tutti i tipi;

5) rocce e materiali litoidi da costruzione;

d) le apparecchiature ed i macchinari deteriorati ed obsoleti;

e) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, i quali sottostanno ai criteri di cui all'art. 15 del Decreto 915/1982;

f) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti;

g) i rifiuti provenienti da strutture sanitarie con ciò intendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla Legge 833/1978 sul servizio sanitario nazionale, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi, di cui all'art. 2 della stessa Legge n. 833.

Art. 7

(Rifiuti tossici e nocivi)

1. I rifiuti tossici e nocivi comprendono i rifiuti speciali di cui all'art. 2, comma 4, lett. 1), 2) e 5), del Decreto 915/1982 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2 della Delibera del Comitato, riprodotti nella Tabella "C" allegata al presente regolamento.

Art. 8

(Gestione dei rifiuti)

1. La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

a) raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, così come indicate nei successivi Titoli Secondo e Terzo del presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni:

1) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;

2) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal Capo III del Titolo II del presente regolamento;

3) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti rifiuti;

b) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;

c) smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla direttiva 91/156 CEE, che viene riprodotto nella Tabella "D" allegata al presente regolamento.

2. La gestione è attuata nelle forme previste dall'art. 22 della Legge 3 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni.

TITOLO SECONDO

ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

Art. 9 (Individuazione)

1. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita dalle superfici del capoluogo, delle frazioni, dei centri abitati, dei nuclei abitati, dei centri commerciali e produttivi integrati così come elencati nella Tabella "A" allegata al presente regolamento.

CAPO PRIMO

MODALITA' DI RACCOLTA

Art. 10 (Sistemi di raccolta)

1. Il servizio di nettezza urbana viene effettuato su tutto il territorio comunale, con le seguenti modalità:

a) con appositi cassonetti o bidoni su tutto il territorio, con limitazioni nelle Zone rurali;

Art. 11 (Dotazione di cassonetti)

1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita ed adeguata alla quantità di rifiuti prodotti ed alla necessità di garantire al meglio la raccolta.

2. I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.

4. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi; gli stessi sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permetterne agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne trasversali di tipo catarinfrangente.

Art. 12

(Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilabili)

1. La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilabili di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. d), avviene osservando i criteri e con le modalità contenute nei commi seguenti.

2. Per i rifiuti la cui produzione annua sia inferiore, per singola utenza, a 15 tonnellate, ovvero 150 metri cubi, la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni, opportunamente potenziate.

3. Per i rifiuti la cui produzione annua superi, per utenza, quella indicata nel comma precedente, la raccolta è organizzata separatamente, ricorrendo alla installazione, nelle aree limitrofe o interne all'insediamento produttivo, di uno o più contenitori riservati del tipo di quelli utilizzati per i rifiuti urbani e/o di contenitori di maggiore capienza, anche di tipo "scarrabile" a seconda dell'entità dei rifiuti prodotti.

4. Nel caso di uso di contenitori più capienti, il Servizio individua le modifiche organizzative interne necessarie all'espletamento del nuovo servizio, programmando in particolare l'acquisto o comunque l'utilizzo di automezzi adatti.

5. Le convenzioni a corrispettivo, in atto tra produttori di rifiuti speciali assimilati e Comune, continuano ad avere efficacia fino all'intervenuta organizzazione del nuovo servizio che sarà tempestivamente pubblicizzata.

Art. 13

(Pulizia e disinfezione dei contenitori)

1. Il Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze, e sulla base delle valutazioni fatte dal responsabile del servizio preposto.

Il liquido proveniente dalle operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

3. Il Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

Art. 14
(Modalità di conferimento dei rifiuti)

1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori installati.
2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi del tipo fotodegradabili, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori.
3. I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettori prestano particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.
4. I rifiuti urbani interni sono conferiti negli appositi contenitori preferibilmente nelle ore serali.

Art. 15
(Usi vietati)

1. E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione.
2. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.
3. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio; è altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore.
4. E' vietato il deposito nei cassonetti dei residui di potatura, di erba tagliata o estirpata di qualsiasi genere o quant'altro proveniente dal giardinaggio od orti se non contenuti in idonei involucri delle dimensioni compatibili con la capienza dei cassonetti della nettezza urbana.
5. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non risulti eccezionale, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni.

Art. 16
(Periodicità della raccolta)

1. Nelle singole zone ricomprese nella Tabella "A" allegata al presente regolamento il carico ed il trasporto dei rifiuti sono effettuati tre volte la settimana nel periodo invernale e 4 volte nel periodo estivo.
2. Qualora dovessero verificarsi tre giorni festivi consecutivi il terzo giorno verrà considerato lavorativo con riconoscimento dell'indennità di straordinario festivo o recupero compensativo.

3 Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità di cui al presente articolo può essere modificata con motivata disposizione del Sindaco.

CAPO SECONDO

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 17

(Oggetti della raccolta differenziata)

1. Il Servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 9/quarter, comma 1, del Decreto Legge 19 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 1988, n. 475 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e della Legge Regionale 26 Aprile 1990 n. 31.

2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti: vetro, carta, materiali metallici (lattine, ferro e simili), plastica, ingombranti, olii e grassi vegetali derivanti da ristorazioni collettive.

3. Sono raccolti in modo differenziato, a mente dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441, i seguenti rifiuti urbani considerati pericolosi:

a) batterie e pile esauste;

b) prodotti e relativi contenitori, etichettati con il simbolo "T" e/o "F";

c) prodotti farmaceutici;

d) lampade a vapore di mercurio o di sodio dismesse da impianti di pubblica illuminazione;

e) contenitori vuoti di presidi sanitari per l'agricoltura e fitofarmaci.

4. I rifiuti di cui al precedente comma non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani interni; quelli indicati nel comma secondo non possono più essere conferiti nei contenitori predetti man mano che sia attivata la specifica raccolta differenziata.

Art. 18

(Raccolta differenziata di vetro, plastica e metalli)

1. I rifiuti in vetro, plastica e metallo devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal Servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media di rifiuti prodotta e di regola sono allocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per rifiuti urbani interni.

2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi contenitori in vetroresina a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo; cassonetto; trespoli; reggisacco; bidoni.

3. I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati, ovvero un unico contenitore, nel caso in cui la discarica sia attrezzata alla cernita. In ogni caso, i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e colori diversi, in modo da agevolare il conferimento.

4. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti con divieto di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

5. La raccolta avviene ogni volta che gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

6. I contenitori devono essere lavati e disinfettati usando le stesse modalità stabilite dal presente regolamento per i contenitori di rifiuti urbani interni.

Art. 19

(Raccolta differenziata della carta)

1. La carta di qualsiasi tipo è conferita dai produttori in appositi contenitori, di colore diverso rispetto a tutti gli altri, allocati di regola nella stessa piazzola o area in cui sono gli altri contenitori.

2. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale.

3. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 18; i contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno due volte l'anno.

Art. 20

(Raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti)

1. Il servizio organizza la raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti intendendo per tali quei rifiuti di provenienza esclusivamente domestica che per le loro dimensioni non possono essere conferiti nei normali contenitori dei rifiuti urbani, ovvero ne costituiscono utilizzo anomalo, non lasciando spazio per gli altri rifiuti che vi devono essere ordinariamente conferiti.

2. Gli utenti conferiscono i rifiuti ingombranti nelle forme e nei giorni che verranno stabiliti con Ordinanza Sindacale e su prenotazione.

Art. 21

(Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi)

1. Il Servizio promuove la raccolta differenziata delle pile e batterie, dei farmaci, delle lampade a vapore di mercurio o di sodio dismesse da impianti di pubblica illuminazione, contenitori vuoti di presidi sanitari per l'agricoltura e fitofarmaci dei prodotti, e loro contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F".

2. Le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali, di colore diverso a tutti gli altri, la cui capienza sia di almeno 50 litri. Tali contenitori sono sistemati nelle piazzole o aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti.

3. I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie comunali e private, ubicate nel territorio del Comune, nonché nei pressi degli ospedali e degli istituti di cura pubblici e privati, delle sedi delle Unità Sanitarie Locali e dei distretti sanitari di base.

4. I prodotti e loro contenitori di cui al comma 1°, etichettati col simbolo "T" (tossici) o del teschio, e/o col simbolo "F" (infiammabili) o della fiamma, devono essere trasportati al luogo dello smaltimento a cura dei produttori.

5. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti almeno una volta al mese e, comunque, allorquando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento delle strade.

Art. 22

(Associazione ambientaliste e organizzazioni di volontariato)

1. Il Servizio nel promuovere la raccolta differenziata si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 288.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

Art. 23

(Coinvolgimento degli utenti)

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, il Servizio adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

CAPO TERZO

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 24

(Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni)

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati nelle frazioni e nei nuclei urbani.

Art. 25
(Modalità di espletamento del servizio)

1. All'interno delle zone indicate nel precedente articolo 24, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fognami, polvere, rottami e simili:

- a) le strade classificate comunali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e comunque qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma 1 è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi programmati da parte del responsabile del servizio.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.

Art. 26
(Cestini stradali)

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 27
(Spazzamento delle foglie)

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circostanti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.
3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e conferito direttamente nei cassonetti.

Art. 28
(Pulizia delle aree private)

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti dai rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi: a tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo, trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.
3. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, debbono conservarli costantemente liberi da materiali di scarico abbandonati anche da terzi; a tale scopo, gli stessi debbono dotarli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

CAPO QUARTO

SERVIZI ACCESSORI

Art. 29
(Pulizia e disinfezione delle fontane e delle caditoie stradali)

1. Il Servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, e anche la pulizia e la disinfezione dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitoli d'oneri se la

gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.

3. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma in modo da assicurare almeno due interventi per ognuna nell'arco di un anno, salva la esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

Art. 30

(Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche)

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal Servizio.

2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente sia tramite una convenzione col Servizio.

3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, ovvero dal Servizio tramite apposita convenzione.

5. Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti i fabbricati.

6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

7. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compreso il verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere.

8. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento e quelle specificamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

Art. 31

(Sgombero della neve)

1. In caso di nevicate, il Servizio provvede allo sgombero immediato della neve dalle strade carreggiabili e pedonali, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici.

2. Il Servizio provvede altresì allo spargimento di breccia e/o di miscele criodratriche ove il suolo si rendesse sdruciolevole per il ghiaccio.

3. Ai residenti nelle abitazioni situate sotto il tetto degli edifici è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

4. Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai venti centimetri è richiesto agli automobilisti di muovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, boxe ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono almeno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e asporto dei cumuli di neve mediante mezzi meccanici da parte del servizio pubblico.

TITOLO TERZO

ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI

Art. 32 (Insediamenti sparsi)

1. Per insediamenti sparsi si intendono gli edifici sparsi adibiti a residenza principale, secondaria o a sede di attività e servizi unitamente alle relative aree scoperte di pertinenza.

Art. 33 (Conferimento dei rifiuti)

1. Nelle zone situate fuori dalle zone di raccolta obbligatoria di cui al comma 3 dell'art. 59 del Decreto 507/1993, i produttori debbono conferire i rifiuti urbani, comprese le frazioni previste per la raccolta differenziata, in uno dei contenitori più prossimi sistemato nella zona servita.

2. Le modalità di conferimento sono le stesse previste per i rifiuti urbani interni.

TITOLO QUARTO

ALTRI TIPI DI RIFIUTI

Art. 34 (Rifiuti Ospedalieri)

1. I rifiuti ospedalieri, esclusi quelli da qualificare come assimilati ai rifiuti solidi urbani per effetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro della Sanità, previsto dall'art. 1, comma

2/quarter del Decreto Legge 14 dicembre 1988 n. 527 convertito in Legge 10 febbraio 1989 n. 45, debbono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati.

2. E' consentito il loro stoccaggio provvisorio per un periodo massimo di 48 ore, in ambiente chiuso, inaccessibile ad uomini ed animali, situato all'interno dell'istituto.

3. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di veicoli adibiti esclusivamente a tale attività, dotati di cassone chiuso in modo da evitare ogni possibile dispersione, realizzato in materiale lavabile impermeabilizzato; è vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e del trasporto.

Art. 35
(Rifiuti Cimiteriali)

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:

- a) ordinaria attività cimiteriale
- b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
- d) cremazioni.

2. Ai sensi dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere b), c) e d) sono equiparati a rifiuti speciali.

3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e debbono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero; rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, debbono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, solo in casi eccezionali, avviati in discarica di prima categoria previo benestare del responsabile sanitario che assiste le operazioni.

5. I rifiuti di cui alla lettera c) del precedente comma 1, non possono essere avviati in discarica di prima categoria, ma esclusivamente alla termodistruzione.

6. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposita area o locale all'interno o all'esterno del cimitero.

7. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali ad esclusione di quelli assimilati agli urbani deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

8. La raccolta differenziata e lo stoccaggio provvisorio sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 36
(Carogne)

1. I rifiuti abbandonati sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi di qualunque natura essi siano, devono essere rimossi a cura del Servizio e avviati allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.
2. Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani a condizione che il contenitore medesimo venga vuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento della carogna.
3. Le carogne di dimensioni maggiori, quali cani, suini, equini, devono essere prontamente allontanate dalle aree di rinvenimento e avviate alla termodistruzione o interrate in terreni preventivamente individuati dalla Amministrazione Comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri.
4. Nei casi di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 e, eventualmente, del Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101.

TITOLO QUINTO
TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 37
(Automezzi)

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasfereza è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più razionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.
2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.
3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.
4. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permettere la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

TITOLO SESTO

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 38

(Modalità dello smaltimento)

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili conferiti al servizio avviene a cura del Servizio stesso presso la discarica comunitaria in esercizio nel Comune di Barchi, autorizzata dalla Regione.
2. Il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica oggetto della raccolta differenziata, avviene avvalendosi dell'opera dei consorzi obbligatori istituiti dall'art. 9/quarter, comma 2., del Decreto Legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito in Legge 9 novembre 1988 n. 475 a seguito di convenzioni aventi contenuti indicati nell'art. 7, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136.

TITOLO SETTIMO

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

Art. 39

(Gestione dei rifiuti speciali)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto 915/1982 allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani anche tossici e nocivi sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi nei seguenti modi:
 - a) procedere direttamente e previa autorizzazione regionale, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, fornendo le informazioni di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto 915/1982;
 - b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti medesimi;
 - c) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune, tramite apposita convenzione.
2. La convenzione di cui al punto c) del precedente comma 1, deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.
3. Nel caso di smaltimento nell'ambito dell'impresa, questa deve ottenere l'apposita autorizzazione di cui all'art. 10 del Decreto 915/1982, e deve fornire le informazioni di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo Decreto; lo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi avviene con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 15 del Decreto Legge 6 maggio 1994 n. 279.

Art. 40
(Obbligo dei produttori)

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e tossico-nocivi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri; gli stessi debbono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.
2. I contenitori devono avere chiusure ermetiche e devono essere sistemati in locali chiusi e asciutti.
3. Addetti del servizio svolgono ispezioni dei contenitori e dei locali almeno due volte l'anno.
4. Lo smaltimento dei rifiuti a cui il presente articolo avviene in osservanza nelle norme tecniche applicative, nonché della legge n. 475 del 1988 nel testo vigente.

Art. 41
(Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili)

1. Ai sensi dell'art. 15 del Decreto 915/1982, i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati, il cui gestore deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.
2. In ogni caso, il detentore deve immediatamente estrarre dal veicolo l'accumulatore, che è stoccato provvisoriamente in area asciutta, quindi smaltito attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'art. 9/quinques del Decreto Legge 9 settembre 1988 n. 397 convertito in Legge 8 novembre 1988 n. 475.
3. I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati, senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato.

Art. 42
(Fanghi di depurazione)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 915/1982, o residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti di cui all'art. 2, comma 4, n. 5), del medesimo Decreto, sono smaltiti obbligatoriamente dal Comune qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.
2. I fanghi di cui al presente articolo sono smaltiti in discarica controllata di prima categoria.

TITOLO OTTAVO
PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 43
(Principi fondamentali)

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.

2. In particolare, la gestione del servizio deve:

- a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
- b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
- e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 44

(Standard di qualità e quantità del servizio)

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei principi indicati all'articolo precedente e dei seguenti fattori:

- a) continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
- b) completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
- c) termine massimo di risposta ai reclami;
- d) sicurezza degli impianti;
- e) rumorosità dei mezzi impiegati;
- f) numero del personale addetto;
- g) conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
- h) caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
- i) densità media della popolazione;
- l) densità media di uffici e servizi;
- m) altri in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma 1 sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.

3. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio, il Comune usufruisce del servizio di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 18 Novembre 1993, n. 470.

4. Gli standard sono aggiornati di regola entro il mese di maggio di ogni anno, anche sulla base delle indicazioni contenute nella relazione consuntiva predisposta dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo.

Art. 45

(Informazioni e comunicazioni all'utente)

1. Il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio e tramite l'ufficio per le relazioni con il pubblico, istituito ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 7 del Decreto Legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

2. La struttura organizzativa e l'ufficio di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro 30 giorni a fornire risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

3. Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.

4. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

Art. 46

(Espletamento del servizio mediante concessione)

1. Qualora sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere affidata a terzi, totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. b), della legge 3 Giugno 1990, n. 142.

2. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo Nazionale di cui all'art. 10 del Decreto Legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441.

3. L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:

a) la previsione dell'esercizio della facoltà di riscatto da parte del Comune;

b) l'obbligo della rigorosa manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;

c) l'obbligo della rigorosa osservanza delle tariffe stabilite;

d) le modalità di vigilanza del servizio;

e) il canone dovuto per la concessione ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;

f) i corrispettivi dovuti al concessionario per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;

g) le modalità per l'esercizio del diritto di devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;

h) le penalità per inosservanza degli obblighi contrattuali;

i) i casi di decadenza e di revoca.

l) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati ai sensi dei precedenti artt. 43 e 44 nonché delle norme contenute all'art. 45.

4. Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e Concessionario sono regolati dall'apposito capitolato.

TITOLO NONO

DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 47 (Divieti)

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915.

2. E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzata dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dai servizi comunali di smaltimento dei rifiuti.

3. E' vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica .

4. E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti.

5. E' vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso.

6. E' vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non siano stati precedentemente sminuzzati.

7. E' vietato il conferimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.

8. E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati.

9. E' vietato inserire nei contenitori normali rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni.

10. E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento rifiuti etichettati con la lettera "T" o "F", in quanto soggetti al particolare conferimento previsto dagli artt. 18 e 19.

11. E' vietato conferire al servizio urbano i rifiuti pericolosi quali batterie, pile, soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.

12. E' vietato conferire al servizio comunale di smaltimento prodotti farmaceutici soggetti a particolare conferimento come al punto precedente.

13. E' vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori dalle apposite campane previste per la raccolta vetro.

14. E' vietato smaltire rifiuti tossici o nocivi al di fuori delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

15. E' vietato il conferimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio.

16. E' vietato il conferimento al servizio di smaltimento dei rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani.

17. E' vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili.

Art. 48 (Controlli)

1. Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.P.R., 24 Luglio 1977, n. 616 e dell'art. 7 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, le Provincie sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della vigilanza urbana sulla base delle norme legislative e dei regolamenti comunali.

Art. 49 (Sanzioni Amministrative)

1. Le violazioni al presente regolamento, ove non concretino ipotesi di altro illecito perseguibile penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative e/o penali previste dal Titolo V del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, fatte salve specifiche norme regionali.

2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

3. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 915/1982 si applicano le pene e le ammende previste dall'art. 29 del citato D.P.R. n. 915/1982.

4. A chiunque abbandoni rifiuti in violazione delle prescrizioni dettate dal presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 20.000 a L. 60.000 in caso di abbandono di cose singole o di un insieme di cose, anche racchiuse in contenitore, il cui trasporto sia agevolmente effettuabile a mano;

b) da L. 80.000 a L. 240.000 in caso di abbandono di cose singole, o di loro complessi, per il cui trasporto si renda necessario o sia stato accertato l'uso di un mezzo a trazione animale, ovvero di un mezzo motorizzato a tre ruote destinato al trasporto di cose, ovvero di un mezzo motorizzato a tre o quattro ruote destinato al trasporto di persone, nonché in caso di abbandono di carcasse di automobili, motocicli od altri mezzi di locomozione;

c) da L. 200.000 a L. 1.000.000 in caso di abbandono di oggetti singoli, o di loro complessi, per il cui trasporto si renda necessario o sia stato accertato l'uso di un mezzo autorizzato a quattro o più ruote destinato al trasporto di cose.

5. Le imprese e le aziende che non osservino gli obblighi ed i divieti previsti dal presente regolamento per lo smaltimento dei rifiuti speciali, sono soggette alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 2.000.000.

6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 4 e 5 sono ridotte della metà qualora il trasgressore provveda, all'atto della contestazione dei fatti, al recupero di quanto gettato o lasciato.

7. Le medesime sanzioni sono raddoppiate qualora la violazione sia effettuata al di fuori delle ore in cui è consentito il conferimento dei rifiuti.

8. Gli importi di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminati, con frequenza almeno biennale tenuto conto dell'incremento dell'indice medio del costo della vita nel periodo considerato, rilevato dall'I.S.T.A.T.

9. Nei confronti dei titolari degli enti e imprese che effettuano lo smaltimento senza autorizzazione o non osservano le prescrizioni previste si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 25, 26 e 27 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

TITOLO DECIMO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50

(Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali)

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 modificata ed integrata con deliberazione dello stesso Comitato Interministeriale 13 dicembre 1984, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene - sanità e di polizia urbana e dalle leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 51

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento.

**TABELLA "A" ALLEGATA AL REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

VIE SERVITE OLTRE AI CENTRI ABITATI

CONTRADA BOTTACCIO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 9
CONTRADA CANNELLA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 14
CONTRADA CAPPUCCINI	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 16
CONTRADA CIONARA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 13
CONTRADA FANTINA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 44
CONTRADA FONTEVECHIA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 6
CONTRADA MERLARO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 9
CONTRADA PIAGGIA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 4
CONTRADA SACRAMENTO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 13
CONTRADA S.ISIDORO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 78
CONTRADA CAVALLARA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 57
CONTRADA LE SERRE	DAL CIVICO 12 AL CIVICO 13
CONTRADA MONTALTO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 11
CONTRADA PIANACCIO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 84
CONTRADA RONCHI	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 28
CONTRADA VALLETTA	DA CIVICO 1 AL CIVICO 46
STRADA COMUNALE BELLALUCE	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 21
CONTRADA LA COSTA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 22
CONTRADA CAVATELLA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 58
CONTRADA MONTERICCO	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 18
CONTRADA PIANO S.MICHELE	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 88
CONTRADA VALDIVELTRICA	DAL CIVICO 1 AL CIVICO 27

**TABELLA "B" ALLEGATA AL REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

(art. 5, comma 1, lett. d), del Regolamento)

- 1) Imballaggi in genere;
- 2) Contenitori vuoti - Sacchi e sacchetti di carta o plastica;
- 3) Fogli di carta;
- 4) Cassette, pallets;
- 5) Accoppiati quali carta palstificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili;
- 6) Paglia e prodotti di paglia;
- 7) Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria;
- 8) Fibra di legno e pasta di legno purchè sia malese;
- 9) Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 10) Peltri e tessuti;
- 11) Pelle e similpelle;
- 12) Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni);
- 13) Resine termoplastiche e termo indurenti;
- 14) Imbottiture, isolanti termici e acustici;
- 15) Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) Materiali vari in pannelli;
- 17) Frammenti e manufatti in gesso essiccati;
- 18) Manufatti di ferro tipo paglietta a ferro, filo di ferro;
- 19) Nastri abrasivi;
- 20) Cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;

- 22) Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè;
- 23) Scarti dell'industria molitoria o della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi;
- 24) Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici;
- 25) Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

**TABELLA "C" ALLEGATA AL REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA' E TOSSICITA'

DEI RIFIUTI SPECIALI

(art. 7 del Regolamento)

- 1) Contengono una o più sostanze elencate nella tabella 1.1 della Delibera del Comitato in concentrazioni superiori al valore di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa.
- 2) Contengono una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al Decreto 915 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2 della Delibera del Comitato;
- 3) Contengono una o più delle altre sostanze figuranti nell'allegato a) Decreto 915 in concentrazioni inferiori alle rispettive CL, la cui sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva da ciascuna sostanza e la corrispondente CL risulti maggiore a uno, non calcolando le concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;
- 4) Provengono dalle attività di produzione e di servizio elencate nella tabella 1.3 della Delibera del Comitato salvo che il soggetto obbligato non dimostri che non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi dei precedenti punti.

**TABELLA "D" ALLEGATA AL REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

*** * ***

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

(art. 8, comma 1, lett. c), del Regolamento)

- 1) Deposito sul o nel suolo;
- 2) Trattamento in ambiente terrestre;
- 3) Iniezioni in profondità;
- 4) Lagunaggio;
- 5) Messa in discarica specialmente allestita;
- 6) Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;
- 7) Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
- 8) Trattamento biologico che dia origine a composti, a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
- 9) Trattamento fisico - chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
- 10) Incenerimento terra;
- 11) Incenerimento in mare;
- 12) Deposito permanente;
- 13) Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
- 14) Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
- 15) Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti.